- 5. Quinto motivo, vertente sulla circostanza che le Istituzioni, rifiutando di effettuare un opportuno adeguamento in ragione della maggiorazione di prezzo associata alla certificazione di conformità alla RED, avrebbero manifestamente snaturato i fatti e violato l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, in quanto i prezzi di esportazione della ricorrente non erano oggettivamente paragonati al prezzo indicativo dell'industria dell'Unione. Inoltre, rifiutando di effettuare l'adeguamento necessario per la certificazione prevista dalla RED, le Istituzioni avrebbero indebitamente operato una discriminazione dei confronti della ricorrente rispetto ad altri produttori indonesiani.
- 6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base da parte delle Istituzioni e sull'errore manifesto di valutazione commesso da queste ultime nel ritenere che i regolamenti sul doppio conteggio non avessero contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- 7. Settimo motivo, vertente sulla mancata considerazione, da parte delle Istituzioni, delle informazioni e degli argomenti forniti dalla ricorrente nel corso dell'inchiesta. Così facendo, esse avrebbero non solo violato gli obblighi di diligenza e buona amministrazione, per non aver esaminato attentamente ed in modo imparziale tutti gli elementi di prova addotti, ma non avrebbero neanche rispettato l'obbligo contenuto nell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, nonché l'obbligo di motivazione prescritto dall'articolo 296 TFUE.

Ricorso proposto il 21 febbraio 2014 — Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-126/14)

(2014/C 112/78)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e J. Langer, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare l'articolo 1 della decisione impugnata ed il suo allegato, nella parte in cui tale decisione e tale allegato riguardano interessi pari a EUR 4 703 231,78, che i Paesi Bassi a torto non avrebbero calcolato per una serie di crediti dovuti a prelievi supplementari pagati in ritardo e restituzioni all'esportazione pagate illegittimamente;
- in subordine, annullare l'articolo 1 della decisione impugnata ed il suo allegato, nella parte in cui tale decisione e tale allegato riguardano interessi pari a EUR 3 208 935,04, che i Paesi Bassi a torto non avrebbero calcolato per una serie di crediti dovuti a prelievi supplementari pagati in ritardo;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso mira al parziale annullamento della decisione di esecuzione 2013/763/UE della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 338, pag. 81).

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione, poiché la decisione impugnata non sarebbe motivata in modo coerente né comprensibile.

IT

- 2. Secondo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, TUE tramite una rettifica finanziaria correlata al pagamento di interessi, senza che vi fosse al riguardo un fondamento giuridico nel diritto dell'Unione, e/o un'erronea applicazione del principio di equivalenza, avendo ritenuto che i Paesi Bassi, all'epoca dei fatti, avessero addebitato interessi per crediti nazionali comparabili.
- 3. Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di diligenza in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 (¹) e con l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 595/91 (²), non essendo stata presa prima del 16 ottobre 2006 una decisione sui crediti esistenti.
- (¹) Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13).
- (2) Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU L 67, pag. 11).